

che perseguitano e reprimono l'opera malvagia di coloro, che attentano ed insidiano all'onore, alla riputazione dei cittadini. (*Bene!*)

Luzzatto Attilio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Luzzatto Attilio. Debbo, anzitutto, un ringraziamento al guardasigilli per gli ampi schiarimenti che ha creduto di dare, per la seconda volta, alla Camera, su questa ardua questione. Premetto anche, che io non avevo intenzione di fare di questo argomento oggetto d'interrogazione: perchè io credo che esso sia di quelli che meritano vi s'interessino tutte le competenze maggiori della Camera, e non possa limitarsi ad una specie di duetto tra interrogante e ministro. Ma, poichè l'onorevole guardasigilli, rispondendo pochi giorni fa ad un altro onorevole collega, insieme a dichiarazioni rassicuranti, ne aveva fatte alcune che a me erano parse di colore oscuro, così ho creduto necessario di provocarne di nuove e più rassicuranti.

E sono lieto di averlo fatto: perchè le parole pronunziate oggi dall'onorevole guardasigilli hanno dissipato ogni dubbio e confermato quelle dichiarazioni rassicuranti che io già avevo colto nella sua risposta dell'altro giorno.

Se non che, io ho limitato espressamente la mia interrogazione alla opportunità di cercare, per via diretta od indiretta, di togliere lo sconcio della disformità dei giudizi in questa questione.

Non ho domandato la modificazione della legge: ho domandato all'onorevole guardasigilli, che mi può essere maestro in tante cose e molto più in questa materia, se non creda che vi sia una via per indirizzare la magistratura a sentenziare uniformemente.

Questa mi pare una necessità imprescindibile, poichè i casi di decisioni disformi in questa materia sono veramente deplorabilissimi.

Mi limiterò a citarne alcuni, i quali vi proveranno che in un tribunale si è giudicato bianco, ed in un altro nero, e non perchè si presentassero diverse le circostanze di fatto, come ritiene l'onorevole ministro.

Un giornale di Torino, avendo pubblicato la notizia che a Genova era stato arrestato un individuo sotto imputazione di truffa, ed avendo narrato vari precedenti di quell'individuo, venne querelato dall'interessato, ed il

tribunale di Torino assolse il giornale ritenendolo in buona fede.

Lo stesso toccò ad un giornale di Bologna, il quale aveva parlato dell'arresto d'un cittadino il quale era sotto un'imputazione che gli era stata fatta lì per lì; anche qui si provò la buona fede ed il giornale venne assolto.

Tutto il contrario avvenne a Roma: citerò due casi soli.

Una volta, in una casa di dubbia fama, accadde un disordine, entrarono le guardie, stesero un verbale, e quel verbale fu pubblicato in un giornale cittadino. Il padrone di quella casa querelò il giornale, e il tribunale lo condannò, e per evitare maggiori liti, si dovettero fare scuse in pubblico, e accordare il risarcimento dei danni ad un lenone.

L'altro caso è questo. Tre o quattro individui furono imputati d'assassinio; la notizia venne pubblicata in un giornale di Roma, il quale aggiunse circostanze di fatto a carico degli individui arrestati, che li dipingevano come gente di pessima fama. Ne seguirono querela, dibattimento e condanna del giornale, il quale aveva dichiarato di pessima fama individui, che erano stati arrestati come sospetti di assassinio.

Ma le contraddizioni non si fermano ai tribunali. Mentre la Corte di cassazione in una sentenza ha ritenuto che non si debba ricercare in nessun modo l'*animus diffamandi*, nella sentenza che ha citato il ministro guardasigilli ha dichiarato poi che bisognava guardare all'intenzione del diffamatore. Ma quando lo ha dichiarato, o signori? Quando non si trattava già di un giornale che avesse pubblicato, dietro rapporto dell'autorità politica, un fatto qualunque; ma si trattava di un orefice, il quale avendo trovato mancanti dei gioielli nel suo negozio, dopo che c'era stato un onesto ufficiale dell'esercito, aveva detto che quell'ufficiale era un ladro.

Dunque noi abbiamo avuto l'assoluzione in uno dei casi più gravi, e abbiamo avuto la condanna in uno dei casi meno gravi.

Ora io ritengo che il difetto non sia nel Codice penale e me ne persuade il fatto che illustri interpreti di questo Codice si dichiararono contrari ad una riforma che non credono necessaria ove il Codice sia giustamente interpretato.

Io non ho domandato dunque la modificazione della legge. So che in questo caso la